



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 settembre 2025





REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**Il regolamento disciplina i rapporti contrattuali fra la
Valle Umbra Servizi S.p.A. ed i singoli Utenti sia sotto il profilo
della somministrazione di acqua potabile, sia della raccolta
ed il trattamento delle acque reflue per la loro
successiva restituzione all'ambiente.**

Sommario

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

5

Art. 1 – Premessa

5

Art. 2 - Ambito ed efficacia del Regolamento

5

Art. 3 - Oggetto del Regolamento

5

Art. 4 - Compiti ed attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato

5

Art. 5 - Controversie e reclami

6

Art. 6 - Pubblicazione e variazioni del Regolamento

6

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

6

PARTE II - SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

7

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

7

Art. 8 - Definizioni

7

Art. 9 - Uso della risorsa

9

Art.10 - Prelievi abusivi

9

Art. 11 - Divieto di rivendita dell'acqua

10

Art. 12 - Risparmio idrico

10

CAPITOLO II - NORME PER LA FORNITURA

10

Art. 13 - Condizioni generali di fornitura

10

Art. 14 - Domanda di allacciamento alla rete idrica

10

Art. 15 - Prestazioni standardizzabili

11

Art. 16 - Destinatario della fornitura

11

Art. 17 - Modalità per il perfezionamento del contratto di Utenza

12

Art. 18 - Deposito cauzionale

12

Art. 19 - Livello di pressione

13

Art. 20 - Condizioni particolari

13

Art. 21 - Fontane pubbliche

13

Art. 22 - Durata e rinnovo della fornitura

13

Art. 23 - Fornitura su zone non servite dalla rete esistente

14

Art. 24 - Sicurezza impianti - Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

14

Art. 25 - Contributi

14

Art. 26 - Rinuncia all'effettuazione o al completamento dei lavori

15

Art. 27 - Modalità per il recesso dal contratto di Utenza

15

Art. 28 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione degli impianti

15

Art. 29 - Interruzione ed irregolarità di servizio

15

CAPITOLO III - CONSUMI - PAGAMENTO - MISURATORI

16

Art. 30 - Misuratori

16

Art. 31 - Posizione e custodia dei misuratori

16

Art. 32 - Raccolta delle misure di utenza

16

Art. 33 - Irregolare funzionamento del misuratore

17

Art. 34 - Verifica del misuratore	17
Art. 35 - Pagamento dell'acqua e morosità dell'Utente	17
CAPITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI	18
Art. 36 - Prescrizioni generali e collaudi	18
Art. 37 - Collegamenti di impianti e di apparecchi	18
Art. 38 - Serbatoi - Prese di terra	18
Art. 39 - Modifiche all'impianto di fornitura	18
Art. 40 - Perdite, danni, responsabilità	19
Art. 41 - Ispezione e verifiche degli impianti interni	19
Art. 42 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua	20
CAPITOLO V - USI PARTICOLARI DELL'ACQUA	20
Art. 43 - Acqua potabile per usi diversi	20
Art. 44 - Piscine e vasche da nuoto	20
Art. 45 - Norme per le bocche antincendio	20
Art. 46 - Attivazione e consegna della presa per bocche antincendio	21
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE	21
Art. 47 - Competenze e responsabilità in merito alla manutenzione delle derivazioni dalle condotte stradali	21
Art. 48 - Identificazione dei dipendenti e personale incaricato	22
PARTE III - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	23
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	23
Art. 49 - Definizioni	23
Art. 50 - Rinvio alla normativa esistente	24
CAPITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	24
Art. 51 - Ammissibilità degli scarichi	24
Art. 52 - Domanda di allacciamento	25
CAPITOLO III - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	25
Art. 53 - Scarichi di acque reflue industriali	25
CAPITOLO IV - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	25
Art. 54 - Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura	25
Art. 55 - Separazione degli scarichi	25
Art. 56 - Obbligo di installazione del misuratore	25
Art. 57 - Allacciamento di nuove reti fognarie da lottizzazioni ed impianti	26
CAPITOLO V - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO	27
Art. 58 - Generalità	27
Art. 59 - Allacciamento alla fognatura separata	28
Art. 60 - Allacciamento alla fognatura mista	28
Art. 61 - Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione	29
Art. 62 - Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature provviste di impianto di depurazione	29

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE	29
Art. 63 - Fatturazione dei corrispettivi	29
CAPITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO	29
Art. 64 - Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi.	29
ALLEGATI	30

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 – PREMESSA

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

La gestione del Servizio Idrico Integrato è stata affidata dall'AURI - AUTORITA UMBRA RIFIUTI E IDRICO alla Valle Umbra Servizi S.p.A. (definita in seguito "Gestore"), dal 1.1.2002 fino al 31.12.2031, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 del 27.12.2001, in modo esclusivo e diretto, nel rispetto delle norme previste dalla Convenzione e dal disciplinare di affidamento e, per quanta non in contrasto, con le disposizioni contenute nel presente Regolamento di gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito "Regolamento").

La vigente Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato è stata approvata con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) n. 11 del 30.10.2020.

ART. 2 - AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento:

- si applica nel territorio dei 22 Comuni dell'AURI Umbria-Sub Ambito 3, nei quali Valle Umbra Servizi S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina;
- sostituisce eventuali precedenti regolamenti in uso presso i Comuni dell'AURI Umbria-Sub ambito 3, relativi alla stessa materia che fossero stati ad oggi applicati dal Gestore, i quali cessano pertanto di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore;
- è vincolante per il Gestore e per gli Utenti, in quanto è parte integrante del contratto di Utenza sottoscritto; ciascun contratto in essere si intende adeguato alle sue prescrizioni decorsi 30 giorni dalla loro pubblicazione senza che sia intervenuta disdetta di contratto.

ART. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina:

- a) la modalità di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- b) i rapporti fra il Gestore e i singoli Utenti, per ciò che concerne sia la somministrazione di acqua potabile sia la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

ART. 4 - COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Al Gestore vengono affidati i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue nei Comuni dell'AURI Umbria-Sub Ambito 3, ad eccezione delle acque meteoriche.

La fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ai singoli Utenti è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.

Il Gestore può inoltre eseguire di concerto con AURI, che ne valuterà la compatibilità con l'ottimale gestione del SII, ogni attività, operazione e servizio attinente o connesso ai servizi di cui sopra, compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che affidandone a terzi l'esecuzione; il tutto nel rispetto del vincolo primario di attuazione di tutti gli impegni ed obblighi derivanti dalla Convenzione di Affidamento.

ART. 5 - CONTROVERSIE E RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'Utente può rivolgersi al Gestore con le modalità, i tempi e le procedure indicati nella Carta dei Servizi e in bolletta.

Per ogni controversia fra il Gestore e l'Utente è competente il Foro di Spoleto o quello diverso indicato nel contratto di Utenza.

ART. 6 - PUBBLICAZIONE E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet del Gestore ed è altresì disponibile presso gli sportelli aziendali. Lo stesso si attiene alle vigenti disposizioni normative in materia e recepisce le nuove disposizioni dalla data della loro entrata in vigore, ancorché non espressamente richiamate.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento sono pubblicate sul sito Internet del Gestore e si considerano integralmente accettate dall'Utente trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione senza che sia intervenuta disdetta di contratto, ferma la loro immediata validità per le utenze future.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati è essenziale per la stipula del contratto di Utenza e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante. Il Gestore s'impegna al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti, nel rispetto della normativa vigente.

Il Gestore, nell'osservanza delle disposizioni vigenti, riconosce a favore di chiunque abbia un interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante il diritto di prendere visione dei dati ed estrarre copia di documenti relativi al rapporto di utenza. Per dati si intendono le informazioni relative al rapporto di utenza, quali i consumi, addebiti, pagamenti, penalità, condizioni contrattuali, ecc. Per documento si intende ogni tipo di elaborato relativo alla gestione dell'utenza, quali bollette, contratti, estratti meccanografici, prospetti, riepiloghi, ecc. Il titolare del rapporto di utenza può richiedere in modo informale l'accesso ai dati e ai documenti che lo riguardano.

Soggetti diversi dal titolare (ad es. condomini, inquilini, ecc.) possono accedervi dietro presentazione di domanda formale. In ogni caso, l'istante dovrà fornire documento di identità, indicare l'eventuale rappresentanza, esplicitare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso. Alla richiesta di accesso viene dato corso entro 30 giorni lavorativi. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei dati e/o l'estrazione di copia di documenti.

PARTE II - SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 - DEFINIZIONI

Nell'interpretazione degli articoli del Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

Acquedotto: insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua, finalizzate alla fornitura idrica.

Allacciamento idrico: operazione che consente di collegare l'impianto di utenza alla rete locale di acquedotto.

Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi variabili, questi ultimi articolati per scaglioni di consumo.

Attivazione della fornitura: operazione che consente di prelevare acqua dalla rete di acquedotto, per utilizzarla nell'impianto di utenza; è quindi necessario che l'impianto sia allacciato alla rete, e che sia stato stipulato un contratto di Utenza con il Gestore.

Condizioni di fornitura: modalità di fornitura del servizio come riportate nel contratto di Utenza e nel presente Regolamento.

Contratto di Utenza: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il Gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.

Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.

Depurazione: insieme dei processi di trattamento delle acque reflue urbane al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.

Disattivazione della fornitura: sospensione della fornitura attraverso la chiusura del relativo misuratore, anche con l'apposizione di sigilli o con la rimozione del misuratore stesso; può essere effettuata a seguito della richiesta dell'Utente finale, ovvero su iniziativa del Gestore nei casi di morosità dell'Utente finale, accertato furto di acqua, manomissione e rottura dei sigilli del misuratore, utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, al presente Regolamento e alle normative di riferimento o per garantire la pubblica incolumità rispetto a dispersioni di acqua.

Disdetta: richiesta di cessazione del contratto, alla quale segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso.

Gruppo di misura: parte dell'impianto di alimentazione all'Utente, che serve per l'intercettazione, per la misura dell'acqua potabile fornita e per il collegamento all'impianto interno. Un gruppo di misura dell'acqua potabile comprende normalmente un rubinetto con sigillo, un misuratore, un rubinetto di arresto, una valvola di non ritorno e un raccordo per il collegamento all'impianto interno.

Impianto privato: impianto a valle del gruppo di misura.

Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.

Limitazione della fornitura: riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti.

Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta.

Misuratore: dispositivo idraulico posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati.

Misuratore accessibile: misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

Misuratore non accessibile: misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

Misuratore parzialmente accessibile: misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

Nicchia: alloggiamento fuori terra ricavato in una muratura e dotato di aperture libere di aerazione, all'interno del quale non è previsto l'accesso di personale.

Perdite occulte: perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'Utente

Portata: misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.

Pozzetto: alloggiamento al di sotto della quota del terreno circostante, privo di apertura libera di aerazione nel quale non è previsto lo stazionamento di personale.

Presa/derivazione: parte di impianto con cui si realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla tubazione stradale e il prelievo dell'acqua potabile dalla tubazione stessa.

Punto di consegna: punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale.

Punto di scarico di fognatura: punto di allaccio della tubazione di fognatura privata alla tubazione di pubblica fognatura.

Quantitativo essenziale di acqua: quantitativo minimo vitale individuato in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal misuratore che pone fine alla disattivazione o alla sospensione della fornitura effettuata dal Gestore per uno dei motivi indicati nel presente Regolamento.

Servizio idrico integrato (S.I.I.): insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.

Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.

Subentro: riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto, di un punto di consegna disattivo.

Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di Utenza in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.

Tubazione: insieme di tubi, curve, raccordi, saracinesche, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per formare una canalizzazione in pressione idonea al convogliamento dell'acqua potabile.

Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.

Utente diretto: Utente finale titolare di una fornitura idrica.

Utente indiretto: residente che utilizza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale.

Utente disalimentabile: Utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, può essere operata la sospensione e/o disattivazione della fornitura.

Utente non disalimentabile: Utente finale, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura.

Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di Utenza per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I.

Utenza condominiale: utenza servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

Voltura: variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna attivo.

ART. 9 - USO DELLA RISORSA

I contratti di somministrazione possono essere stipulati per i seguenti usi (Allegato A):

- Uso domestico residente
- Uso domestico non residente
- Uso condominiale
- Uso industriale
- Uso artigianale e commerciale
- Uso agricolo e zootecnico
- Uso pubblico non disalimentabile
- Uso pubblico disalimentabile
- Uso pubblico Comunale
- Altri usi.

L'acqua derivata dalla rete idrica è somministrata principalmente per usi civili, domestici e non domestici (usi commerciali, artigianali, utenze pubbliche e uso antincendio).

Può essere somministrata, in quanto disponibile dopo soddisfatti i bisogni suddetti, per:

- gli usi zootecnici ed agricoli,
- gli stabilimenti industriali (compresi i cantieri temporanei),
- altri usi.

La somministrazione di acqua per gli usi non civili viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti; in tali casi le forniture possono essere sospese o revocate in ogni tempo, senza che ciò possa costituire titolo per alcuna pretesa da parte degli Utenti.

Pena la sospensione immediata della fornitura, è vietato utilizzare l'acqua per uso diverso da quello contrattuale. È inoltre fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali o luoghi diversi da quelli utilizzati dall'Utente e formalizzati nel contratto con il Gestore.

ART.10 - PRELIEVI ABUSIVI

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio determinati da eventi eccezionali la maggiorazione tariffaria non sarà applicata.

In caso di prelievo abusivo si procederà, oltre che alla rimozione del misuratore e della presa abusiva, alla denuncia presso le autorità competenti.

ART. 11 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di Utenza per colpa dell'Utente, salvo il risarcimento del danno al Gestore.

ART. 12 - RISPARMIO IDRICO

Gli utenti sono tenuti ad utilizzare la risorsa idrica in modo sostenibile, senza compromettere la sua capacità di rigenerarsi. Hanno quindi l'obbligo di adottare comportamenti utili a ridurre gli sprechi e a favorire il riutilizzo della risorsa, nel rispetto del presente Regolamento, e delle norme previste dal "Regolamento Regionale del 25 marzo 2011 n.3" e ss.mm.ii. agli articoli 4 e seguenti.

CAPITOLO II NORME PER LA FORNITURA

ART. 13 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

La fornitura di acqua potabile è regolata dalle condizioni del presente Regolamento e dalle disposizioni normative in materia. Il Gestore subordina l'esecuzione dell'allacciamento:

- alla richiesta di preventivo per allacciamento da parte dell'utente;
- all'esistenza delle autorizzazioni da parte delle proprietà interessate dalla posa in opera dell'impianto;
- al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni se richiesti dalla legge e/o dagli Enti pubblici;
- all'accettazione del preventivo e contestuale versamento del corrispettivo preventivo.

Le opere murarie, se necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell'Utente. Il Gestore potrà modificare le condizioni che regolano i contratti di somministrazione in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio o di adeguamento a novità legislative.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da apposito misuratore d'utenza, che può essere dotato di sistemi di telelettura e trasmissione dei dati. Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza misuratore, nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, ecc.). Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo se pubblico o atto equipollente, dove dovranno essere indicati:

- luogo di erogazione;
- data di inizio e di cessazione della fornitura;
- utilizzo per cui è richiesta la fornitura.

Per le forniture a forfait l'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione, come specificato nell'Allegato B – (Prezzi delle prestazioni e dei lavori) del presente Regolamento e dell'importo dei consumi presunti, calcolati alla tariffa base nel tempo in vigore, da determinarsi in relazione all'uso richiesto e proporzionalmente al numero dei giorni di fornitura.

ART. 14 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

La richiesta di allacciamento alla rete idrica può essere effettuata utilizzando i canali e le modalità resi disponibili dal Gestore.

La richiesta di allaccio può essere trasmessa al Gestore da chiunque abbia un legittimo titolo sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, amministratore di condominio...) o da persona espressamente delegata.

Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio, ma non impegna il Gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del contratto.

Nella domanda si dovrà indicare:

- l'uso per il quale l'acqua è destinata (Art. 9 del presente Regolamento)
- il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare;
- il numero e le caratteristiche delle eventuali utilizzazioni non domestiche presenti con le portate e i consumi previsti; l'ubicazione e la planimetria ed i disegni atti ad individuare e definire i lavori necessari per l'impianto e la posa dei misuratori;
- la dichiarazione di disponibilità dell'immobile, fatti salvi i diritti di terzi.

All'interno del preventivo il Gestore comunicherà i costi e i tempi per l'esecuzione delle opere.

In caso di mancata accettazione della domanda, il Gestore comunicherà le motivazioni che non consentono l'accoglimento della stessa.

ART. 15 - PRESTAZIONI STANDARDIZZABILI

Per le prestazioni standard indicate nell'Allegato B (Prezzi delle prestazioni e dei lavori) del presente Regolamento il relativo preventivo è messo a disposizione del richiedente in maniera immediata, tramite call center ovvero tramite sportello.

ART. 16 - DESTINATARIO DELLA FORNITURA

Il Gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:

- mancanza di legittimo titolo sull'immobile;
- oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete cui fa riferimento la domanda o comunque giustificata impossibilità tecnica di fornitura;
- difformità degli impianti da servire alle prescrizioni del presente regolamento;
- morosità pregressa non sanata relativa a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell'Utente;
- assenza di un allaccio ad una fognatura collegata a un depuratore regolarmente funzionante o di un regolare impianto autonomo di smaltimento dei reflui;
- assenza delle infrastrutture primarie.

Il servizio è somministrato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete, normalmente mediante costruzione di un allacciamento per ogni fabbricato. Il Gestore, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, può accogliere le richieste di fornitura o motivarne per iscritto il non accoglimento. Gli oneri relativi alla posa delle tubazioni, ai contributi per l'estensione o il potenziamento di quelle esistenti saranno oggetto di specifica quantificazione all'Utente. Nel caso in cui vi sia un unico misuratore che serve un'unica unità abitativa il destinatario della fornitura potrà essere il proprietario della stessa o l'utilizzatore del servizio, previo benestare del proprietario. Nel caso di contratti al servizio di più unità immobiliari il titolare nei confronti del Gestore è il proprietario, o in alternativa, l'amministratore o persona delegata per iscritto da tutti gli utilizzatori.

In accordo con AURI è favorita, ove tecnicamente possibile, la separazione contrattuale delle utenze raggruppate o condominiali, in particolare di quelle destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento globalmente intese, con contrattualizzazione anche parziale delle singole unità immobiliari a prescindere dalla destinazione d'uso, fermo restando che ogni contratto dovrà disporre di un proprio allacciamento.

Alle utenze raggruppate o condominiali già esistenti, è concessa agli utenti indiretti, sempre se tecnicamente fattibile, la possibilità di richiedere un proprio allacciamento singolo. Sarà interamente a cura e spese dell'Utente indiretto provvedere al distacco dall'impianto condominiale e al collegamento col nuovo punto di consegna.

L'Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione del Gestore, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

ART. 17 - MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI UTENZA

Per avere diritto all'erogazione del servizio idrico, il richiedente, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento, deve provvedere alla stipula del contratto, documento che specifica le condizioni di utilizzo dell'acqua e che impegna il Gestore alla fornitura del servizio.

Il perfezionamento del contratto è subordinato:

- all'ottenimento, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali e servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti per la fornitura;
- tali consensi dovranno essere rilasciati dal proprietario dell'immobile;
- al pagamento degli oneri richiesti dal Gestore, sulla base della normativa vigente al momento della sottoscrizione. Fatto salvo quanto riportato al precedente Art. 16, il contratto di Utenza è di norma intestato;
- per la fornitura del servizio ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene o lo occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- per la fornitura del servizio ad un immobile composto da più appartamenti non avente la qualifica di 'condominio', ad uno solo dei fruitori; comunque tutti i proprietari e/o utilizzatori che usufruiscono del servizio risponderanno solidalmente ai sensi di legge per ogni obbligazione derivante dal contratto;
- per la fornitura del servizio ad un condominio regolarmente costituito il contratto sarà intestato al condominio e sottoscritto dall'amministratore del condominio o, da persona allo scopo delegata;
- per la fornitura del servizio ad un soggetto giuridico, privato o pubblico (Società, Associazione, Ente), al soggetto medesimo, con sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante o da persona validamente delegata.

Al momento della firma del contratto di Utenza, l'Utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della stipulazione del contratto di Utenza o in corso di contratto a fronte di giustificati motivi, Il Gestore richiede all'Utente, a garanzia degli impegni, un deposito cauzionale.

La disciplina del deposito cauzionale è unica a livello nazionale ed è prevista dalla Delibera ARERA n. 86/2013/R/IDR e n. 643/2013/R/IDR, fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti normativi in materia. Il deposito cauzionale è determinato sulla base del consumo medio storico della singola utenza riferito all'anno solare precedente o, in mancanza di consumo storico, del consumo medio annuo per tipologia d'uso.

Al momento dell'attivazione dell'utenza, viene addebitato il 50% dell'importo del deposito calcolato; l'importo restante viene rateizzato in due bollette a decorrere dalla prima fattura utile. Il deposito pari a tre mensilità di corrispettivo annuo, viene ricalcolato ogni anno qualora i consumi subiscano variazioni positive o negative superiori al 20%. Se il ricalcolo del deposito produce un credito a favore dell'Utente, questo sarà restituito con la prima fattura utile. Diversamente, qualora evidenzia un debito, lo stesso sarà addebitato in due rate nelle fatture successive.

Il deposito cauzionale potrà essere utilizzato per compensare situazioni di morosità; in tal caso sarà ricostituito con riaddebito nella prima fattura utile. Con la fattura di chiusura il Gestore provvede alla restituzione del deposito cauzionale versato dall'Utente, e dei relativi interessi maturati.

Il Deposito non viene addebitato ai clienti destinatari di Bonus Idrico, e agli Utenti che attivano la domiciliazione dei pagamenti.

ART. 19 - LIVELLO DI PRESSIONE

In coerenza con le indicazioni del DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", l'acqua potabile viene fornita con una pressione minima di 0,5 Kg/cm², corrispondente ad un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna (la saracinesca di presa), relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato dello stabile servito; la pressione massima è invece pari a 7 Kg/cm², corrispondente ad un carico idraulico di 70 m, riferito al punto di consegna, rapportato al piano stradale.

Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione al punto di consegna, ovvero lo stabile sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, oppure le modalità di funzionamento idraulico che caratterizzano la condotta dalla quale l'allacciamento idrico è derivato provochino il superamento del valore di 7 Kg/cm² della pressione massima, sono ammesse delle deroghe ed in tali casi è l'Utente a dover predisporre idoneamente il proprio impianto rispetto ai valori di pressione in eccesso o in difetto, con l'intento di ottimizzare la fruibilità del servizio idrico nell'ambito dell'utenza alimentata.

Nel caso di adozione da parte dell'Utente di un impianto di sollevamento ad autoclave, tramite il quale sopperire agli effetti di una dotazione idrica fornita ad una pressione, o con un volume di portata istantanea, inferiori a quelle attese, detta apparecchiatura per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici deve essere installata in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Se il tenore del carico idraulico in rete è tale da doverne diminuire il valore ricorrendo ad un regolatore di pressione (riduttore) installato sull'impianto privato per contenere la pressione stessa entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, la collocazione del medesimo regolatore spetta all'Utente il quale rimane unico responsabile per eventuali danni causati alla Sua proprietà, al Gestore o a terzi dal malfunzionamento del riduttore.

Il Gestore, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori minimi e massimi della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sua cura e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

Qualora l'Utente ritenga non corretto il livello di pressione, può richiederne al Gestore la verifica.

Se la verifica dimostra la regolarità del livello di pressione, il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente i costi riportati nell'Allegato B del presente Regolamento.

ART. 20 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il Gestore può subordinare la fornitura, nel caso di utenti già inadempienti che richiedano nuovi allacciamenti, al pagamento di quanto dovuto. Nel caso di impossibilità di lettura del misuratore per cause non attribuibili al Gestore o per errato o mancato funzionamento del misuratore, il Gestore stesso procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base a dati medi di consumo.

ART. 21 - FONTANE PUBBLICHE

Per tutte le fontane pubbliche alimentate dalla rete di distribuzione il Gestore fatturerà ai rispettivi Comuni il consumo di acqua alla tariffa per uso pubblico disalimentabile in vigore.

ART. 22 - DURATA E RINNOVO DELLA FORNITURA

Il rapporto contrattuale ha durata illimitata ed è soggetto alle condizioni di Regolamento e tariffarie in ciascun momento vigenti. Il contratto di Utenza può essere disdetto in qualunque momento, mediante i canali e le modalità resi disponibili dal Gestore, tramite domanda corredata dei dati necessari per l'individuazione dell'utenza.

ART. 23 - FORNITURA SU ZONE NON SERVITE DALLA RETE ESISTENTE

Il Gestore fornisce l'acqua nelle zone servite dalla rete di distribuzione entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche o normative non vi si oppongano. La derivazione, dalla tubazione stradale fino al misuratore, è progettata a seguito di domanda ed eseguita dal Gestore. Gli oneri relativi alla sua realizzazione e ad eventuali altri contributi sono a carico del richiedente. In ogni caso non sono a carico del Gestore scavi, ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti, ponteggi, opere murarie ed ogni altro particolare inerente e connesso all'impianto comunque insistente sulla proprietà dell'Utente sia in fase di nuovo allacciamento che di successiva manutenzione e/o spostamento. Il Gestore si riserva comunque il diritto di effettuare interventi urgenti di scavo, ritenuti improrogabili, in caso di perdite d'acqua. La manutenzione delle reti e dei misuratori è ad esclusivo carico del Gestore, salvo i casi di guasti provocati direttamente da terzi, nel qual caso il Gestore ha diritto al risarcimento del danno subito. Eventuali segnalazioni di danni derivati all'Utente da impianti di proprietà del Gestore dovranno essere motivate e, pena decadenza dal diritto ad eventuali indennizzi, fatte pervenire al Gestore tempestivamente. Nelle zone non provviste di tubazioni di distribuzione, il Gestore, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, può accogliere le richieste di fornitura o motivare per iscritto il non accoglimento comunicandolo all'AURI. Gli oneri relativi alla posa delle tubazioni, ai contributi per estensione o il potenziamento di quelle esistenti saranno oggetto di specifica quantificazione all'Utente.

ART. 24 - SICUREZZA IMPIANTI - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.

Tutti gli Utenti, sia esistenti, sia nuovi, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllare periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operante dal personale del Gestore, che l'Utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

ART. 25 - CONTRIBUTI

I contributi relativi alle spese per la costruzione delle derivazioni o prese (incluse colonne montanti o salenti e loro diramazioni) saranno conteggiati secondo i criteri e in base ai prezzi indicati nell'Allegato B del presente Regolamento.

Detti criteri prevedono:

1. l'ammontare del contributo di allaccio per ogni misuratore da installare fino ad una prefissata lunghezza massima;
2. il costo dell'ulteriore contributo per ogni metro lineare eccedente la lunghezza massima di cui al punto 1.

La misurazione delle tubazioni impiegate negli allacciamenti verrà effettuata partendo dal centro della strada. Le opere di scavo e ripristino sino al misuratore saranno eseguite dal Gestore mentre resterà a carico degli utenti la realizzazione del contenitore per l'alloggiamento del misuratore nell'ubicazione stabilita con i tecnici del Gestore. Per gli allacciamenti con particolari caratteristiche, a giudizio insindacabile del Gestore, il contributo di allacciamento può essere conteggiato sulla base dei prezzi pro-tempore in vigore, computando materiali, spese generali e manodopera a preventivo di spesa. Gli importi complessivi dovuti dagli utenti per la realizzazione dei suddetti allacci, determinati dai Servizi Tecnici del Gestore dopo la presentazione delle relative richieste di allaccio ed in base ai criteri di cui ai precedenti commi, dovranno essere versati anticipatamente e comunque prima dell'esecuzione dei lavori, e con le modalità indicate dal Gestore. Per l'esecuzione dei lavori di spostamento misuratori, rifacimento impianti, ecc. richiesti dagli Utenti, il Gestore addebiterà i costi riportati nell'Allegato B - (Prezzi delle prestazioni e dei lavori) al presente regolamento.

ART. 26 - RINUNCIA ALL'EFFETTUAZIONE O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Qualora il richiedente, dopo aver effettuato il pagamento dovuto rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore restituirà entro 30 giorni dalla richiesta scritta quanto versato dall'Utente; addebiterà altresì il costo relativo alla parte di lavoro eseguito e le spese per la rimozione del materiale utilizzato nel caso di rinuncia al completamento del lavoro già iniziato. Il rimborso del contributo versato avverrà pertanto per differenza con quanto al Gestore dovuto.

ART. 27 - MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI UTENZA

L'Utente che intende recedere dal contratto di Utenza, deve dare comunicazione di disdetta al Gestore, mediante i canali e le modalità resi disponibili dal Gestore stesso, concordando la data e la fascia oraria di rimozione/chiusura del misuratore. Sino alla formale disdetta egli resta l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni titolo. In caso di subentro, il subentrante dovrà formalizzare il contratto nei modi previsti dal Gestore. Il Gestore ha la facoltà di non accordare nuove forniture ai morosi, fatto salvo quanto stabilito sull'ammontare del deposito cauzionale. In caso di decesso dell'Utente, chi, a qualunque titolo, sarà subentrato nel possesso, dovrà provvedere, entro sei mesi, alla variazione dell'intestazione del contratto; qualora il Gestore accerti il decesso dell'intestatario potrà interrompere la fornitura e procedere d'ufficio alla cessazione del contratto. La disdetta comporta la cessazione del rapporto contrattuale, la fatturazione a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del misuratore e la restituzione del deposito cauzionale versato e degli interessi legali maturati. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al misuratore al personale del Gestore. Il venire meno della condizione di cui sopra rende inefficace, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati. L'Utente deve comunicare il recesso dal contratto quando lascia ad altri il possesso a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'Utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi in suo possesso. L'Utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione.

ART. 29 - INTERRUZIONE ED IRREGOLARITÀ DI SERVIZIO

Quando prevedibile o programmabile, il Gestore segnalerà con le modalità, i tempi e le procedure fissati dalla Carta dei Servizi ogni eventuale interruzione, limitazione, aumento o diminuzione della pressione di fornitura dell'acqua, dovute ad esigenze tecniche, cause di forza maggiore, guasti, incidenti, ecc.

Nel caso in cui detti eventi si verifichino per motivi indipendenti dalla volontà del Gestore e siano causa di danni agli impianti interni degli Utenti, il Gestore non assumerà alcuna responsabilità. Pertanto gli Utenti che necessitano di un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un idoneo impianto di riserva sufficiente alle loro necessità. Parimenti, gli impianti interni dovranno essere adeguatamente dimensionati ed opportunamente protetti per resistere anche a sollecitazioni anomale.

In presenza di carenza di disponibilità idrica, previa ordinanza dell'Autorità competente, il Gestore potrà imporre limiti ai consumi dei propri Utenti.

CAPITOLO III

CONSUMI - PAGAMENTO - MISURATORI

ART. 30 - MISURATORI

I misuratori appartengono al Gestore. Il loro tipo e il calibro sono stabiliti dal Gestore stesso in relazione alla natura della concessione e al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare.

Il Gestore ha la facoltà di sostituire i misuratori per motivi tecnici. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente e alla sospensione immediata dell'erogazione.

ART. 31 - POSIZIONE E CUSTODIA DEI MISURATORI

I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Gestore, sentito l'Utente, e comunque di facile accesso al suo personale. Per la posa dei misuratori devono essere rispettate da parte dell'Utente le seguenti prescrizioni:

- a) disporre di un esclusivo locale, vano o nicchia, con accesso indipendente, possibilmente all'esterno e al limite di proprietà e che sia sufficientemente ampio, secondo le indicazioni metriche del Gestore, per contenere tanti misuratori quante sono le unità immobiliari;
- b) qualora per motivi tecnici individuati dal Gestore il misuratore sia ubicato all'interno della proprietà privata dell'utente, quest'ultimo deve in qualsiasi momento consentire l'accesso al personale del Gestore per operazioni di manutenzione degli impianti. Le eventuali opere di scavo e di ripristino saranno a carico dell'Utente;
- c) nel caso di misuratori in locali, vani o nicchie ricavati su parete esterna, o muri di recinzione, la porta o sportello dovrà essere a luce piena;
- d) il locale, vano o nicchia deve essere dotato di idoneo scarico delle acque o comunque deve essere evidente il facile deflusso delle acque; i misuratori devono essere collocati in batteria con la disponibilità di sufficiente spazio per la manutenzione e la lettura degli stessi.

Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le prescrizioni sopra esposte. Il Gestore può disporre lo spostamento del misuratore a spese dell'Utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche normative o altre intervenute dopo la sistemazione originaria, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto. La realizzazione del manufatto a protezione del misuratore, con l'osservanza delle relative norme urbanistiche, è a cura e spese dell'Utente che assume altresì l'onere della manutenzione. I misuratori sono provvisti di sigilli apposti dal Gestore. L'Utente e il consegnatario del misuratore, degli accessori e delle tubazioni e pertanto è responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato anche da terzi o da ignoti qualora riconducibili ad incuria dell'Utente stesso. Il proprietario dell'unità immobiliare, l'affittuario o l'utilizzatore, rimane responsabile della conservazione del misuratore sino alla cessazione del contratto di Utenza. I misuratori non possono essere spostati se non con il consenso del Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati. L'ubicazione del misuratore in luoghi di uso comune non solleva l'Utente dalle responsabilità di cui sopra.

ART. 32 - RACCOLTA DELLE MISURE DI UTENZA

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno;
- c) per le nuove attivazioni: un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di attivazione.

Le distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale devono essere:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, il Gestore esegue un ulteriore tentativo di raccolta entro il mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato. Il Gestore indica in fattura e sul sito web le modalità a disposizione degli Utenti per la comunicazione delle autoletture.

ART. 33 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE

Qualora venga riscontrata un'irregolarità di funzionamento del misuratore, l'Utente è invitato a darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedere alle operazioni di riparazione. I misuratori possono essere rimossi o spostati dal Gestore esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati. Gli interventi di riparazione e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Gestore salvo che il guasto per qualsiasi ragione sia imputabile all'Utente. A seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura, la ricostruzione dei consumi nel periodo compreso tra il momento del guasto e la data della verifica o della sostituzione del misuratore viene effettuata in base a criteri definiti dalla normativa vigente.

ART. 34 - VERIFICA DEL MISURATORE

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, può segnalare per iscritto tale anomalia al Gestore, indicandone il motivo e può richiedere, con le modalità e i tempi e le procedure indicati nella Carta dei Servizi, la verifica della funzionalità del misuratore.

L'apparecchio di misura è inviato presso un laboratorio accreditato di verifica metrica.

Se dal verbale di collaudo da parte del laboratorio risulti comprovata l'esattezza di funzionamento dell'apparecchio di misura entro i limiti di tolleranza del +/- 5% per la portata minima e +/- 5% per la portata di transizione e massima, il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente i costi riportati nell'Allegato B (Prezzi delle prestazioni e dei lavori) del presente Regolamento. L'importo delle fatture resterà invariato.

Se la verifica dimostri un irregolare funzionamento dell'apparecchio di misura con consumo rilevato superiore a quello reale e oltre i limiti di tolleranza (> +5%), le spese della prova e della riparazione necessaria sono a carico del Gestore, il quale provvederà al rimborso di eventuali errate fatturazioni per la bolletta contestata. Il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, definiti ai sensi della deliberazione ARERA 609/2021 s.m.i. ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso.

Se infine la verifica dimostri un irregolare funzionamento dell'apparecchio di misura con consumo rilevato inferiore a quello reale e oltre i limiti di tolleranza (< -5%), le spese della prova e della riparazione necessaria sono a carico del Gestore. Il Gestore non provvederà al recupero dei volumi non addebitati e l'importo delle fatture resterà invariato.

ART. 35 - PAGAMENTO DELL'ACQUA E MOROSITÀ DELL'UTENTE

Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'Utente.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal misuratore e riportato in fattura. Emissione e frequenza delle fatturazioni, nonché dei relativi pagamenti, sono stabilite nella Carta dei Servizi, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi; il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

I pagamenti che verranno effettuati successivamente alla scadenza saranno maggiorati:

- delle spese per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;

- degli interessi legali di mora computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'incasso effettivo, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5%;
- le procedure adottate in caso di morosità sono esposte nella Carta del Servizio.

CAPITOLO IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 36 - PRESCRIZIONI GENERALI E COLLAUDI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua realizzato dopo il misuratore in proprietà privata, denominato impianto interno, è eseguito a cura e spese dell'Utente con l'osservanza delle vigenti norme.

Nessun collegamento è ammesso tra due impianti interni facenti capo a misuratori e contratti diversi anche se appartenenti ad un unico edificio o proprietà.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni funzionali alla realizzazione degli impianti interni in ragione di particolari condizioni tecniche e di utilizzo. Si riserva altresì di verificare la corretta realizzazione degli impianti interni al fine della regolarità e sicurezza della fornitura, ove lo ritenga opportuno, anche in assenza di proprie prescrizioni.

Qualora tali installazioni non fossero ritenute idonee, il Gestore potrà negare o sospendere la fornitura dell'acqua sino al loro adeguamento sulla base delle prescrizioni formulate.

ART. 37 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI E DI APPARECCHI

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili, sostanze estranee o di altro acquedotto.

Qualora l'Utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in modo tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature, con installazione obbligatoria di valvola di non ritorno o dispositivi equivalenti.

È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali; la mancata osservanza di detta norma comporterà l'interruzione immediata della fornitura senza preavviso e il recesso dal contratto in danno.

ART. 38 - SERBATOI - PRESE DI TERRA

Qualora si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo.

È inoltre vietato utilizzare le condutture dell'acqua come messa a terra o prese di terra in connessione a linee di apparecchi elettrici e telefonici.

Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di questa norma.

ART. 39 - MODIFICHE ALL'IMPIANTO DI FORNITURA

Il Gestore, fornendo le opportune motivazioni, può disporre le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo prescritti.

In caso di inadempienza il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto alle modifiche richieste. Egli non può reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

L'Utente non può apportare modifiche al luogo in cui è collocato il misuratore né all'allacciamento realizzato dal Gestore; in caso di inosservanza il Gestore ha facoltà, previa comunicazione all'Utente, di sospendere l'erogazione.

ART. 40 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

L'Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

L'Utente è invitato a verificare periodicamente i consumi attraverso l'autolettura del misuratore. Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del misuratore, lo stesso è invitato a darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che possa provvedere alle necessarie riparazioni.

L'Utente deve adottare idonei provvedimenti per evitare i pericoli di gelo, essendo a suo carico le spese per le eventuali riparazioni o sostituzioni del misuratore.

Nel caso di perdite occulte, cioè perdite occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'Utente, quest'ultimo ha la facoltà di richiedere l'attivazione della tutela prevista dalla Deliberazione ARERA 5 maggio 2016 n. 218/2016/R/IDR (TIMSII), aggiornata con deliberazione 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR, qualora il consumo fatturato sia almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento e sia dimostrato che la perdita sia occulta.

Il consumo medio giornaliero di riferimento è quello relativo agli ultimi due anni antecedenti la perdita rapportabile al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza. Qualora anche gli anni precedenti siano stati influenzati da altri fenomeni di perdita potrà essere valutata la possibilità di utilizzare dei valori determinati sulla base della media della tipologia di utenza o dei consumi storici del richiedente riconducibili a periodi non influenzati da dispersioni.

La rideterminazione degli addebiti è effettuata dal Gestore previa richiesta formulata dall'Utente intestatario della fornitura, corredata da documentazione comprovante il guasto che ha determinato la perdita nell'ambiente e la relativa riparazione, e prevede il ricalcolo delle quote variabili di tali servizi, con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e per un periodo di 3 mesi successivi, al fine di consentire la riparazione del guasto. L'Utente deve dimostrare di aver agito tempestivamente nella riparazione del guasto. In caso di perdita occulta, sull'intero extra consumo come sopra determinato il Gestore garantisce:

- l'esonero delle tariffe per i servizi di fognatura e depurazione se è dimostrata la perdita nel terreno;
- l'applicazione di una tariffa di acquedotto pari alla meta della tariffa base (seconda fascia per gli usi domestici, prima fascia per gli altri usi) prevista dal profilo contrattuale in essere, ovvero delle migliori condizioni applicabili qualora aderisca al "Regolamento di gestione del fondo rischi per perdite occulte acqua" approvato con Delibera AURI del 03 luglio 2025 n. 32.

Laddove il debito residuo a carico dell'Utente risultasse ancora superiore dell'80% al valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.

Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Utente eventuali consumi anomali rilevati in sede di raccolta della misura.

Sussistono inoltre le tutele riportate nel "Regolamento di gestione del fondo rischi per perdite occulte acqua" approvato con Delibera AURI Umbria del 03 luglio 2025 n. 32. disponibile presso gli sportelli e pubblicato sul sito internet del Gestore. L'adesione al Fonda comporta per il cliente tutele aggiuntive rispetto a quelle di legge.

ART. 41 - ISPEZIONE E VERIFICHE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Il Gestore, previa motivata comunicazione e previo appuntamento con il proprietario, ha diritto di procedere in qualsiasi momento ad ispezioni degli impianti interni alla proprietà privata, al fine di verificarne le condizioni di funzionamento e la regolarità.

Il personale incaricato dal Gestore, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per l'accertamento di alterazioni o guasti alle condutture o ai misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

In caso di rifiuto da parte dell'Utente, il Gestore si riserva il diritto di sospendere, previo sollecito formale, la fornitura fino a che non sia consentito l'accertamento della regolarità del funzionamento dell'impianto.

ART. 42 - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli il Gestore si riserva il diritto di sospendere, anche senza preavviso, la fornitura dell'acqua:

- quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore;
- quando l'impianto interno si riveli in base a dati oggettivi, non conforme alle norme tecniche vigenti e alle prescrizioni del presente Regolamento;
- quando venga impedito ripetutamente l'accesso al personale del Gestore, o da essa incaricato, per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
- in seguito a perdite accertate di acqua o guasti agli impianti e/o agli apparecchi di utilizzazione;
- quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e/o agli impianti;
- quando all'Utente intestatario subentri altra persona che non intenda eseguire la prescritta voltura;
- quando sull'impianto distributivo non siano installati misuratori con regolare contratto Utenza; in tal caso, inoltre, potrà essere rimosso l'impianto distributivo senza alcun obbligo di rimborso o di ripristino a carico del Gestore;
- qualora incluso il misuratore ed il relativo manufatto, risultasse un contrasto con la normativa in materia emanata dalle competenti Autorità;
- quando temporaneamente lo richieda la regolarità di erogazione del servizio;
- quando l'utilizzo dell'impianto di distribuzione dell'acqua sia diverso da quello richiesto e indicato nel contratto di Utenza;
- in ogni altro caso di rilevante mancata osservanza del Regolamento.

In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

CAPITOLO V USI PARTICOLARI DELL'ACQUA

ART. 43 - ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI

Per qualunque uso dell'acqua potabile diverso dal domestico o dal servizio antincendio (ad esempio commerciale, pubblico, zootecnico, ecc.) è necessario eseguire un distinto allacciamento. Pertanto l'Utente deve presentare specifica domanda di fornitura che potrà essere accordata in ragione delle disponibilità idriche presenti e con l'applicazione delle condizioni previste per lo specifico utilizzo.

ART. 44 - PISCINE E VASCHE DA NUOTO

Valgono le disposizioni previste dal "Regolamento Regionale del 25 marzo 2011 n. 3.

ART. 45 - NORME PER LE BOCHE ANTINCENDIO

Per l'alimentazione delle bocche antincendio è concessa idonea derivazione, per la quale è stipulato apposito contratto, distinto da quello per la fornitura per altri usi.

Gli allacciamenti per gli impianti antincendio vengono eseguiti dal gestore e non possono essere in alcun modo destinati a utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi e prove tecniche di funzionamento degli impianti.

Il Gestore appone i sigilli alla saracinesca di collegamento alla rete stradale, e provvede ad installare sull'allacciamento un idoneo misuratore.

Le bocche devono essere usate esclusivamente per lo spegnimento di incendi senza alcun addebito.

In caso di utilizzo e/o uso improprio o di fuoriuscita per perdite dell'impianto interno, il Gestore procederà all'addebito alla tariffa corrispondente. In caso di incendio l'utente, entro 3 giorni, deve informare il Gestore sia per confermare l'uso proprio sia per consentire l'apposizione di nuovi sigilli; in caso di comunicazione non tempestiva il Gestore si riserva di applicare la tariffa corrispondente al momento della verifica della manomissione dei sigilli.

Nel caso di perdite dell'impianto interno e conseguenti necessità di riparazione, l'utente informa il Gestore per consentire la temporanea chiusura dell'impianto prima della riparazione e, a riparazione avvenuta, per il ripristino delle condizioni di fornitura.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso o per variazioni di pressione dovute a guasti di impianti, fughe o interventi di manutenzione indifferibili. Spetta all'Utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità. È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche, per le quali potrà richiedere l'intervento del Gestore per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od apparecchiatura verificati.

ART. 46 - ATTIVAZIONE E CONSEGNA DELLA PRESA PER BOCHE ANTINCENDIO

Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'Utente, il Gestore provvede, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da far firmare all'Utente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la perfetta tenuta dell'impianto, la posizione, il numero delle bocche installate. Da tale momento responsabile dell'efficienza dell'impianto, sigilli compresi, è l'Utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa. L'Utente è altresì responsabile della permanenza in posizione di "aperto" della saracinesca di pertinenza del Gestore, sigillata al momento della consegna. Per l'effettiva permanenza delle condizioni di efficienza dell'impianto, l'Utente dovrà installare, a sua cura e spese, un manometro sull'impianto interno, a valle della predetta saracinesca o dell'eventuale misuratore.

Nel caso in cui i Vigili del Fuoco o il Gestore prescrivano la realizzazione di una vasca di accumulo e relativo impianto di sollevamento ed autoclave a servizio della rete antincendio dell'Utente, questi dovrà sottoscrivere apposito contratto per uso antincendio. In caso di realizzazione di una vasca di accumulo nessun contributo aggiuntivo e dovuto per gli apparecchi antincendio (idranti, cassette, ecc.) installati a valle del misuratore.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

ART. 47 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA MANUTENZIONE DELLE DERIVAZIONI DALLE CONDOTTE STRADALI

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle condotte di allacciamento, comprese tra la rete principale e il limite fra proprietà pubblica e proprietà privata spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma può comportare l'interruzione della fornitura e la risoluzione del contratto in danno.

Nelle strade vicinali di uso pubblico la manutenzione delle condutture di adduzione e di distribuzione è a carico del Gestore.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le strade vicinali di uso pubblico sono equiparate alle strade pubbliche.

La responsabilità e la manutenzione delle condutture e delle infrastrutture idriche in area privata, è a carico dell'Utente. Al verificarsi di perdite fra il limite della proprietà pubblica ed i misuratori posti all'interno della proprietà privata l'utente è tenuto a provvedere all'immediata riparazione. In caso di inottemperanza, il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale e potrà procedere all'installazione di un misuratore posto al limite tra proprietà pubblica e privata a servizio dell'utenza, le cui spese saranno imputate all'utente finale. L'utente rimane, comunque, unico responsabile riguardo al mantenimento delle caratteristiche di potabilità dell'acqua in proprietà privata ed in merito ai danni che le perdite potrebbero arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Il Gestore è tenuto ad intervenire, su richiesta dell'Utente, per interrompere il flusso idrico, qualora ciò sia necessario alla manutenzione/riparazione perdite.

ART. 48 - IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI E PERSONALE INCARICATO

I dipendenti del Gestore, o da questo incaricati, sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell'espletamento delle loro mansioni.

Il Gestore ha il diritto di effettuare, attraverso il personale incaricato, la verifica, la manutenzione e la riparazione delle condotte, degli impianti, dei macchinari ed in genere di tutte le strutture connesse alla rete idrica. Ha inoltre il diritto di far ispezionare gli impianti e gli apparecchi posti all'interno della proprietà privata sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare difetti o guasti alle condotte o ai misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

PARTE III - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 49 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni riportate all'art. 2 della Direttiva Tecnica Regionale in materia di scarichi delle acque reflue (Deliberazione Giunta Regionale del 7 maggio 2019 n. 627) nonché le seguenti:

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque reflue industriali sono poi distinte tra quelle soggette alla disciplina specifica e quelle che sono assimilate alle acque reflue domestiche e pertanto soggette alla normativa delle medesime.

Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7 del D. Lgs. 152/2006, in particolare quelle individuate dal presente Regolamento, e dalla deliberazione regionale del 7 maggio 2019 n. 627.

Agglomerato servito da pubblica fognatura: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale, attraverso un sistema di pubblica fognatura gestita nell'ambito del S.I.I.

Allacciamento fognario: operazione che consente di collegare il punto di scarico della fognatura privata e la pubblica fognatura.

Fognatura bianca è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati e delle acque non inquinate.

Fognatura mista è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento contemporaneo delle acque domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali unite alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati con gli eventuali manufatti di sfioro completi dei connessi canali derivatori. Non fanno parte delle fognature miste i manufatti superficiali di raccolta delle acque di dilavamento e gli impianti ad essi sottesi e funzionali.

Fognatura nera è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento verso gli impianti di trattamento delle sole acque reflue domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali. Laddove è presente una rete dedicata allo smaltimento delle sole acque reflue è anche presente una rete dedicata esclusivamente alle acque chiare in un regime di fognatura separata;

Fognatura pubblica: il complesso di canalizzazioni sotterranee ed opere idrauliche atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle reflue provenienti da attività umane di qualsiasi genere, di proprietà dei Comuni e conferita all'AURI;

Fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte: una che canalizza le sole acque meteoriche di dila-

vamento (denominata fognatura bianca), l'altra che canalizza le altre acque reflue, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera).

Impianto di depurazione o trattamento di acque reflue: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico - meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.

Impianto di pretrattamento: il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento; sono a titolo esemplificativo considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica dei solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi quali ad esempio le fosse biologiche Imhof.

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Stabilimento industriale (o stabilimento): tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all' all'Allegato 8 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

ART. 50 - RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia. alla normativa statale e regionale in materia, nonché alle determinazioni dell'AURI oltre che alle specifiche normative di settore.

CAPITOLO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 51 - AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI

Per l'ammissibilità in fognatura degli scarichi, oltre quanto previsto dall'art. 4 della Deliberazione Giunta Regionale del 7 maggio 2019 n. 627 valgono i seguenti principi:

- Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, nel rispetto del presente Regolamento; il proprietario/amministratore dell'insediamento deve ottenere dal Gestore apposito nulla osta tecnico allo scarico in pubblica fognatura, come da apposito modello e informativa disponibile presso gli sportelli aziendali e sul sito Internet del Gestore, o richiedibile tramite email o call center, debitamente compilato, sottoscritto e corredato della documentazione sullo stesso indicata.
- Per gli scarichi di acque reflue industriali, il titolare dell'attività, prima dell'immissione stessa dei reflui in fognatura, deve ottenere l'autorizzazione allo scarico secondo quanto specificato nell' informativa disponibile presso gli sportelli aziendali e sul sito Internet del Gestore, o richiedibile tramite email o call center, debitamente compilato, sottoscritto e corredato della documentazione sullo stesso indicata.
- Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, disciplinate dall'art. 9 della Deliberazione Giunta Regionale del 7 maggio 2019 n. 627, deve essere presentata dal titolare dell'attività, specifica richiesta secondo l'informativa disponibile presso gli sportelli aziendali e sul sito Internet del Gestore, o richiedibile tramite email o call center, debitamente compilato, sottoscritto e corredato della documentazione sullo stesso indicata.

ART. 52 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Per la realizzazione dell'allacciamento alla pubblica fognatura occorre presentare apposita domanda al Gestore.

CAPITOLO III SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 53 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli scarichi definiti come reflui industriali, nuovi od esistenti, sono ammessi e normati ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, della Deliberazione Giunta Regionale del 7 maggio 2019 n. 627 e del presente Regolamento.

CAPITOLO IV ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART. 54 - OBBLIGATORietà DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti, per motivi di igiene e sanità pubblica, ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico e secondo le modalità e prescrizioni del presente Regolamento. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti attuare con specifiche ordinanze dell'autorità locale competente.

Per località servita da pubblica fognatura, deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima dall'insediamento di mt. 200 e comunque come indicato dalla DGR 627-2019 e ss.ii.mm.

Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 mt. Ai fini della razionalizzazione delle reti fognarie e del loro esercizio, gli scarichi derivanti da una stessa località dovranno confluire al collettore fognario comunale minimizzando il numero degli allacci.

Nelle zone servite da pubbliche fognature, non possono essere attivati nuovi scarichi, aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga concessa caso per caso dall'AURI, qualora vi siano comprovate ragioni tecniche a non ricevere il refluo, ovvero per impossibilità tecnica dell'utente e/o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.

ART. 55 - SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue. Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche). Tale obbligo riguarderà altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.

ART. 56 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL MISURATORE

Tutti gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della

quantità delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. I misuratori devono essere installati a spese degli Utenti, con tipologia indicata dal Gestore e successivo collaudo dello stesso, con manutenzione a cura dell'Utente o direttamente dal Gestore con addebito dei costi all'Utente. Il misuratore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Il Gestore può imporre, a spese dell'Utente, una diversa collocazione del misuratore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente. Gli Utenti sono obbligati a mantenere integro il sigillo di controllo, consentendo al personale autorizzato dal Gestore l'accesso alla verifica e lettura del misuratore e a segnalare tempestivamente eventuali guasti o blocchi.

Modalità di esercizio.

Prima dell'attivazione del prelievo, gli interessati dovranno comunicare al Gestore:

- il tipo di misuratore installato
- la marca
- la matricola
- il numero di cifre 6
- il diametro della tubazione.

Il Gestore provvede per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore, che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione rilasciata dal Gestore.

Comunicazione di guasto.

In caso di guasto, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'Utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

ART. 57 - ALLACCIAMENTO DI NUOVE RETI FOGNARIE DA LOTTIZZAZIONI ED IMPIANTI

Per il potenziamento e l'estensione della rete fognaria, da eseguire con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa al Gestore la richiesta di allacciamento alla rete esistente; tale richiesta viene espletata attraverso la presentazione di un progetto tecnico con riportato l'assetto urbanistico dell'area oggetto dell'intervento sul quale andranno messe in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete ed in particolare quantità e qualità dei reflui condottati, calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati, il tracciato, le pendenze, le opere speciali, l'indicazione dei pozzetti di ispezione e degli altri manufatti che dovranno essere realizzati a servizio della rete fognaria sul quale il Gestore esprimerà parere di fattibilità tecnica di intervento. Eseguita la procedura di approvazione da parte delle Amministrazioni Comunali il proponente dovrà procedere alla redazione del progetto esecutivo sul quale il Gestore redigerà il parere definitivo sull'intervento.

Eseguite le opere a cura ed a spese del proponente, l'effettivo allacciamento alla condotta pubblica potrà avvenire solo dopo l'accertamento della conformità delle opere eseguite ai pareri espressi dal Gestore, alle norme tecniche costruttive ed allo schema di controllo della documentazione, che in ogni caso dovrà contenere:

- Dichiarazione di conformità del Direttore dei Lavori
- Planimetrie e profili quotati delle opere eseguite (supporto cartaceo)
- Planimetrie e profili quotati delle opere eseguite (supporto informatico)
- Verbali delle prove di tenuta e funzionalità.

Le nuove reti e impianti, per essere attivati dal Gestore, dovranno risultare completi, funzionanti, collaudati e dotati delle necessarie autorizzazioni.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale competente, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere ammessa una fase

di attivazione provvisoria a cui può corrispondere un procedimento di presa in carico provvisoria di reti ed impianti che terminerà con il collaudo definitivo e con la consegna definitiva di reti e impianti.

Accertata la conformità seguirà la presa in consegna delle opere eseguite attraverso la redazione di apposito verbale (tra Amministrazione Comunale e Gestore) che in dettaglio illustra le fasi ed elenca la documentazione necessaria ai fini della corretta attivazione e conseguente gestione. Una copia del verbale è trasmessa all'AURI.

Il collegamento tra la rete realizzata e la condotta esistente dovrà essere eseguito successivamente alla presa in consegna delle opere. Conseguentemente verranno concessi i rispettivi nulla osta e/o autorizzazioni per lo smaltimento dei reflui provenienti dagli insediamenti realizzati nella nuova area urbanizzata.

CAPITOLO V

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

ART. 58 - GENERALITÀ

Come indicato all'Art. 52, chiunque intenda allacciarsi alla pubblica fognatura, nonché modificare o adeguare la propria impiantistica interna alle vigenti norme legislative, dovrà presentare domanda al Gestore secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Per quanto possibile, le unità immobiliari limitrofe dovranno tendere a riunire i propri scarichi, pur tenendo separate le acque nere da quelle bianche, ed effettuare un unico allacciamento delle acque nere alla fognatura pubblica.

Il Gestore valuterà le singole situazioni e darà disposizioni in merito.

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, fino al pozzetto di ispezione compreso, situato di norma al limite della proprietà privata in prossimità del collettore fognario, sono eseguiti a cura e spese del richiedente. Ultimata la posa in opera del pozzetto di consegna, i lavori necessari per la realizzazione della rete interna e per il collegamento di questa al punto di consegna, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente successivamente al ricevimento del nulla osta o autorizzazione allo scarico rilasciato dal Gestore. I lavori necessari dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario, sono eseguiti a cura del Gestore, dietro il pagamento da parte dell'Utente del contributo stabilito dal Gestore. Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a carico del richiedente.

Qualora l'allacciamento ricada nelle vicinanze di un pozzetto d'ispezione esistente, l'immissione dovrà avvenire direttamente in quest'ultimo. La tubazione privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti. Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, il Gestore potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme di cui sopra. L'immissione nel collettore principale dovrà avvenire, nel senso della confluenza, mediante un angolo non superiore a 45 gradi. L'Utente, curerà ed ottempererà per i lavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come autorizzazione comunale, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale qualora dovesse posizionare il proprio dispositivo terminale in sedime pubblico.

Nel caso di costruzione o ripristino di fognature stradali, il Gestore provvederà all'esecuzione in sede stradale delle opere per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati inesistenti, non idonei o non autorizzati. Gli oneri di tali interventi sono a carico dell'Utente, singolarmente o in forma associata.

POZZETTO DI CONSEGNA

Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica, in prossimità del collettore fognario, dovrà essere previsto un pozzetto definito di consegna. Qualora non fosse presente un pozzetto di consegna, è da ritenersi punto di consegna il confine tra la proprietà pubblica e privata. Nel caso in cui il collettore fognario passi in proprietà pubblica, il pozzetto di cui sopra dovrà essere posizionato in prossimità dell'ultima proprietà privata adiacente alla proprietà pubblica. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà pubblica, il Gestore potrà concordare detto

posizionamento nella proprietà privata. Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto verrà collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso, possibilmente in proiezione verticale allo stesso o immediatamente adiacente. Il manufatto costituirà il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue. Nel caso siano presenti degli imbocchi predisposti, la tubatura privata dovrà corrispondere ai diametri dei primi. A monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore. Il pozzetto sarà di competenza e manutenzione del Gestore.

POZZETTO DI ISPEZIONE

All'interno della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, potrà essere previsto un pozzetto definito di ispezione. Il manufatto, la cui competenza e manutenzione resta a carico dell'Utente, dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, dovrà essere sempre accessibile. Il pozzetto potrà contenere un sifone ispezionabile unitamente ad organi di ritegno in grado di salvaguardare la linea a monte nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, il Gestore potrà valutare diverse prescrizioni o deroghe.

ART. 59 - ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SEPARATA

FOGNATURA NERA

La canalizzazione delle acque nere, che all'interno della proprietà privata collega le colonne di scarico con l'imbocco della pubblica fognatura, dovrà avere un diametro interno ottenuto mediante calcolo delle portate dei liquami afferenti, comunque mai inferiore a 115 mm, salvo disposizioni diverse del Gestore; essa dovrà inoltre avere pendenza idonea al normale scorrimento (senza presenza di alcuna contropendenza) ed il suo tracciato dovrà attraversare la minor quantità possibile di area fabbricata.

Nella costruzione delle canalizzazioni, all'interno delle proprietà private, devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta tenuta, secondo la normativa vigente, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno, sia alla fuoriuscita di liquami dall'interno, nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura. Dovranno essere previste anche le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di ventilazione.

Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente Regolamento o prescritto dal Gestore. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche non dovranno avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

Il Gestore potrà autorizzare l'uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate dal titolare tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque, qualora la condotta dovesse andare in pressione. I danni che comunque potessero derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale, saranno a carico del titolare dello scarico. Nel caso di terreni cedevoli, dovrà essere realizzata una platea di calcestruzzo su cui dovranno essere poggiate le tubazioni. In caso di terreni fortemente cedevoli il cemento dovrà essere armato. Gli innesti dovranno formare tra loro e la fognatura nel senso della confluenza un angolo non superiore a 45 gradi. All'interno della proprietà privata, in prossimità del collettore fognario, potrà essere predisposto un adeguato pozzetto di ispezione, contenente sifone e braga d'ispezione.

FOGNATURA BIANCA

Le acque meteoriche di dilavamento, provenienti da giardini, orti, cortili, tetti ecc. saranno scaricate nella rete di fognatura bianca laddove esistente. Se la rete bianca non è esistente, è fatto assolutamente divieto in ogni caso di introdurre acque meteoriche nella fognatura nera e/o mista salvo diverse soluzioni a discrezione del Gestore della fognatura pubblica. Le nuove disposizioni tecniche non sono retroattive rispetto alle canalizzazioni esistenti autorizzate.

ART. 60 - ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA

Per l'allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nell'Art. 59 "allacciamento alla fognatura

separata", mantenendo separati gli scarichi di acque nere da quelli convoglianti acque bianche.

È fatto assolutamente divieto in ogni caso di introdurre acque meteoriche nella fognatura mista salvo diverse soluzioni a discrezione del Gestore della fognatura pubblica.

Per le acque reflue domestiche, nel caso in cui la rete fognaria presenti caratteristiche costruttive (tipo di materiali, diametri, pendenze, ecc.) non idonee ad un regolare convogliamento, il Gestore potrà imporre impianti di chiarificazione, realizzati e dimensionati secondo le disposizioni impartite dal Gestore.

ART. 61 - ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE FOGNATURE SPROVVISTE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Per i nuovi insediamenti o insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi, valgono le disposizioni previste dall'art. 10 della Deliberazione Giunta Regionale del 7 maggio 2019 n. 627 e per quanto non in contrasto con questa dall'Allegato 5 della "Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento", del 4 Febbraio 1977.

All'entrata in esercizio del depuratore terminale, salvo diverse disposizioni del Gestore, gli impianti di chiarificazione e/o fosse Imhoff dovranno essere disattivati secondo le modalità indicate al seguente articolo.

ART. 62 - ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE FOGNATURE PROVviste DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in vigore del sistema separato di fognatura, comprendente anche un sistema di depurazione finale, dovranno provvedere, entro il termine stabilito dal Gestore, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri, assorbenti e degli impianti di chiarificazione, e all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica, separando le acque meteoriche di dilavamento dalle acque nere. Il Gestore potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di chiarificazione nell'ambito di particolari realtà, per esigenze tecniche, dovute alla conformazione dei luoghi o alle caratteristiche della pubblica fognatura.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 63 - FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per la fatturazione dei corrispettivi si applicano le disposizioni di cui alla Delibera ARERA 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/IDR - TICS - Titolo 4 e Art. 27 e ss.mm.ii.

CAPITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 64 - SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura è di esclusiva competenza della Regione Umbria o dell'AURI secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Ai sensi dell'Art. 128 c.2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

Allegati:

A - Categorie e usi tariffari

B - Prezzi delle prestazioni e dei lavori



ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO A

CATEGORIE E USI TARIFFARI

Descrizione:

Uso Domestico Residente: rientrano in questa categoria gli utilizzi di acqua potabile destinata al consumo umano: alimentazione, servizi igienici ed altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni di residenza. La tariffa uso domestico residente si applica anche alle comunità religiose e alle case famiglia (per i religiosi/assistiti residenti). La tariffa sarà rapportata al numero medio di abitanti presenti negli ultimi tre anni. Gli utenti dovranno autocertificare la condizione alla stipula del contratto. Il Gestore può richiedere qualsiasi altra documentazione ritenuta utile. Gli utenti dovranno autocertificare entro 30 giorni al Gestore qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipula del contratto.

Uso Domestico Non Residente: rientrano in questa categoria gli utilizzi di acqua destinati al consumo umano: alimentazione, servizi igienici ed altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni diverse da quelle di residenza.

Uso condominiale: Fermi restando gli obblighi di separazione contrattuale relativi alle utenze di natura condominiale previsti dalla normativa di settore, rientrano in questa categoria i contratti di fornitura idrica a servizio di più unità immobiliari. Il consumo dell'utenza condominiale seguirà le diverse tipologie tariffarie autocertificate dal titolare del contratto o dall'amministratore di condominio se costituito e ai consumi di ciascuna utenza indiretta sarà applicata la tariffa corrispondente. La rilevazione dei consumi e la relativa ripartizione alle utenze indirette condominiali è a cura dell'Amministratore di Condominio. La rilevazione dei consumi e la relativa ripartizione alle utenze indirette condominiali è a cura dell'Amministratore di Condominio.

Uso Industriale/ Uso Artigianale e Commerciale: rientrano in questa categoria gli utilizzi di acqua potabile destinati a: attività estrattive, attività manifatturiere, commercio all'ingrosso e al dettaglio, attività immobiliari, strutture ricettive, servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, animazione, intrattenimento, cinema e teatri, palestre e piscine private, impianti sportivi privati, professioni intellettuali ecc. Agli usi cantiere non saranno applicate le tariffe fognatura e depurazione: l'applicazione della tariffa deve essere richiesta dall'utente al momento del contratto caso contrario il Gestore potrà applicare d'ufficio la tariffa fogna e depurazione.

Uso Agricolo e Zootecnico Rientrano in questa categoria tutte le imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse ovvero di ricezione ed ospitalità connesse alle aziende agricole (agriturismi). L'applicazione della tariffa deve essere richiesta dall'utente al momento del contratto caso contrario il Gestore potrà applicare d'ufficio la tariffa uso artigianale/commerciale.

Uso pubblico Non Disalimentabile: rientrano in questa categoria gli utilizzi di acqua potabile destinati a ospedali, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, eventuali ulteriori utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui un'eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. L'applicazione della tariffa deve essere richiesta dall'utente al momento del contratto caso contrario il gestore potrà applicare d'ufficio la tariffa uso artigianale/commerciale.

Uso pubblico Disalimentabile: rientrano in questa categoria gli utilizzi di acqua potabile differenti dai non disalimentabili effettuati da Regioni, Province, Comuni, Prefetture e Questure, Musei pubblici, impianti sportivi pubblici, ecc., comprese le associazioni (ONLUS) che svolgono dietro specifico affidamento/convenzione con un Ente Pubblico funzioni di pubblica utilità senza fini di lucro e che siano riconosciute negli appositi registri nazionali, regionali o provinciali. L'applicazione della tariffa deve essere richiesta dall'utente al momento del contratto caso contrario il Gestore potrà applicare d'ufficio la tariffa uso artigianale/commerciale.

Uso Pubblico Comunale: rientrano in questa categoria tutte le utenze intestate esclusivamente ai Comuni. Soci del Gestore comprese le fontane pubbliche.

Altri Usi A titolo esemplificativo in questa categoria vi rientrano le bocche antincendio e ogni altro uso diverso da quelli sopra riportati.

ALLEGATO B

PREZZI DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI

RICHIESTA	VOCE	SPECIFICHE TECNICHE	ALTRI DATI	PREZZO (€)
ESECUZIONE LAVORI SU RETE IDRICA	Allaccio rete idrica (I° contatore)	Fino a 2"	Fino a 10 m. Su pavimentazione speciale	1200
	Allaccio rete idrica (I° contatore)	Fino a 2"	Fino a 10 metri. Su pavimentazione bitumata	1100
	Allaccio rete idrica (I° contatore)	Fino a 2"	Fino a 10 metri. Su terreno naturale o macadam	800
	Allaccio rete idrica (I° contatore)	Oltre 2"	Oltre 50 m	A PREVENTIVO
	Eccedenza (Prezzo al m)	Fino a 2"	Da 10 a 50 m. Su pavimen- tazione speciale	90
	Eccedenza (Prezzo al m)	Fino a 2"	Da 10 a 50 ml. Su pavimen- tazione bitumata	90
	Eccedenza (Prezzo al m)	Fino a 2"	Da 10 a 50 ml. Su terreno naturale o macadam	50
	Eccedenza (Prezzo al m)	Tutti i contatori	Oltre 50 ml	A PREVENTIVO
	Aggiunta punto fornitura (sepa- razione) su allaccio presente	Fino a 2"	Fino a 2 m	300
	Aggiunta punto fornitura (sepa- razione) su allaccio presente	Oltre 2"	Fino a 2 m	350
	Spostamento allaccio/contatore	Tutti i contatori	Entro 10 m in pianta. Su pavimentazione speciale	1200
	Spostamento allaccio/contatore	Tutti i contatori	Entro 10 m in pianta. Su pavimentazione bitumata	1100
	Spostamento allaccio/contatore	Tutti i contatori	Entro 10 m in pianta. Su ter- reno naturale o macadam	800
	Spostamento allaccio/contatore	Tutti i contatori	Oltre 10 m in pianta.	A PREVENTIVO
	Rimozione allaccio e contatore	Tutti i contatori		350
	Realizzazione bocca antincen- dio	Fino 2"	Fino a 10 mt. Se strada pavimentata +20%, se stra- da asfaltata +10%	1300
		Oltre 2"	Oltre 10 mt.	A PREVENTIVO
	Sostituzione contatore per Guasto imputabile all'utente	Pari calibro		100

RICHIESTA	VOCE	SPECIFICHE TECNICHE	ALTRI DATI	PREZZO (€)
ESECUZIONE LAVORI FOGNATURA	Allaccio fognatura		Fino a 10 metri su Pavimentazione speciale	1600
			Fino a 10 metri su Pavimentazione bitumata	1300
			Fino a 10 metri su Pavimentazione naturale O macadam	1000
			Oltre 10 m. O per profondità superiori a 1,5 mt	A PREVENTIVO
	Eccedenza (prezzo al ml)		Oltre 10 m (per ogni metro)	90
	Per ogni unità immobiliare in piu		Per ogni unità immobiliare in piu	100
	Nulla osta scarico in fogna uso civile		Nulla osta scarico in fogna uso civile	150
	Attivazione nuova fornitura	Fino a 2"		40
		Fino a 2"		40
	Attivazione fornitura temporanea			80 + 2 € PER OGNI GIORNO DI DURATA DELLA FORNITURA
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	Riattivazione fornitura			35
	Subentro con lettura comunicata dal cliente			25
	Subentro con lettura rilevata da vus			30
	Voltura lettura comunicata cliente			15
	Voltura mortis causa			0
	Riattivazione della fornitura per morosità			45

RICHIESTA	VOCE	SPECIFICHE TECNICHE	ALTRI DATI	PREZZO (€)
DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	Disdetta			40
	Sospensione per morosità			60
	Rimozione contatore per morosità			60
VERIFICA TECNICA	Verifica metrologica contatore in laboratorio	Tutti i contatori	Da applicare solo se entro il range normativo	200
	Verifica pressione di fornitura		Da applicare solo se entro il range normativo	40
SPESE ACCESSORIE			Spese avviso bonario e/o costituzione in mora	5,50

Valle Umbra Servizi S.p.A.
Via Antonio Buseti, 38/40
06049 Spoleto (PG)
Tel. +39 0743.23111
info@valleumbraservizi.it
www.valleumbraservizi.it

